



**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO**

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 DEL 28-09-2020

OGGETTO	LINEE DI INDIRIZZO RIFERITE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' LIQUIDATORIA DELLA FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE
----------------	---

Oggi **ventotto** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **21:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straordinaria e Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
VILLANOVA MIRCO	Presente	BALLIANA PAOLA	Presente
FREGOLENT SONIA	Presente	BORTOLUZZI ENRICO	Presente
BORTOLINI GESUS	Presente	ROSADA ANNA	Presente
FREZZA VANNI	Presente	BOTTON FABIO	Presente
SIGNOROTTO OMAR	Presente	GROTTO NATALE	Presente
TONELLO ALICE	Presente	MARSURA ANGELA	Presente
GIOTTO LUCIANA	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

E' presente alla seduta la Sig.ra Antoniazzi Eleonora, in qualità di Assessore Esterno, come previsto dall'art. 22 dello Statuto Comunale, nominata con Decreto Sindacale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE DE VALERIO ELENA**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, **VILLANOVA MIRCO** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori:

GIOTTO LUCIANA
BORTOLUZZI ENRICO
MARSURA ANGELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 dello stesso D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale attribuisce alla competenza consiliare l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n.100, il quale riassume e ridisegna la disciplina delle società a partecipazione pubblica, con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno avendo anche riguardo ad una efficiente gestione delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato atto di indirizzo per l'attuazione delle previsioni del Piano operativo per quanto concerne le previsioni specifiche inerenti la società Farmacia comunale Falzè di Piave Srl ed è stata affermata la volontà del Comune di Sernaglia della Battaglia di individuare quale modalità di gestione della Farmacia comunale di Falzè di Piave la concessione di servizio come disciplinata dagli artt. 3, comma 12, e 30 del D.Lgs. 163/2006;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27/09/2017 con la quale è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Sernaglia della Battaglia quale atto programmatico di ricognizione sulle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016, delineando tra le azioni di razionalizzazione l'attività liquidatoria della Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 14/09/2018 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione alla data del 31/12/2017 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette e indirette e quindi anche quelle della Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 29/12/2018 con la quale è stata approvata, senza innovare quanto precedentemente deciso, la ricognizione dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Sernaglia della Battaglia detiene partecipazioni, dirette o indirette (come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, secondo le Linee Guida Mef- Corte dei Conti pubblicate sul Portale- Tesoro il 23/11/2018);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 in data 28/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sernaglia della Battaglia alla data del 31/12/2018, secondo gli indirizzi operativi Mef - Corte dei Conti pubblicate sul Portale - Tesoro, riconfermando con riferimento alla partecipazione diretta della Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl, le indicazioni di razionalizzazione precedentemente assunte;

DATO ATTO che:

- il Comune di Sernaglia della Battaglia detiene una quota del 52% del capitale della Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl, la restante quota del 48% è detenuta l'ex farmacista dott. Moreno Bassi, socio operativo di minoranza;
- l'Assemblea dei Soci della Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl ha deliberato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione a far data dal 17/11/2015;
- la cessione dell'azienda Farmacia Comunale di Falze' di Piave Srl è avvenuta in data 30/6/2016 e formalizzata con scrittura privata autentica nelle firme dal Notaio C. Ferretto di Treviso;
- al liquidatore Marco dott. Fregolent, nominato con atto del 17/11/2015 iscritto nel registro delle Imprese in data 27/11/2015, sono stati conferiti tutti i poteri di cui all'art. 2487 del Codice Civile, senza eccezione alcuna, per il compimento di tutti gli atti ed operazioni comunque occorrenti per la liquidazione della società;
- al liquidatore Marco dott. Fregolent è stato conferito, con atto del 17/11/2015 sopraccitato, espresso mandato affinché sia in grado di terminare la completa liquidazione della società in previsione dell'eventualità di sopravvenienze attive e/o passive;
- il liquidatore con nota del 21/09/2020, nostro protocollo n. 12183 ha comunicato che nel corso del corrente anno 2020, dopo che la società avrà regolato mediante opportuna convenzione transattiva i rapporti controversi con il socio di minoranza, dott. Bassi Moreno, sarà possibile avviare la fase finale di liquidazione dal patrimonio sociale, procedere alla chiusura della società e alla conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

VISTA la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9901 secondo cui “in forza dell'art. 2393 c.c. compete esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promovimento dell'azione sociale di responsabilità, sia la rinuncia all'esercizio di tale azione, sia la transazione; pertanto, la rinuncia o la transazione effettuata senza la preventiva delibera assembleare è affetta da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio” ;

RITENUTO di esprimere indirizzo affinché, evitando ulteriori costi di gestione, sia conclusa nel più breve tempo possibile l'attività liquidatoria della Farmacia Comunale Falzè di Piave, si provveda alla chiusura della società e alla conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

VISTO il parere **allegato a)** espresso dal Revisore del Conto in data 22/09/2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2019 di approvazione della nota di-aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2020 di approvazione del PEG--Piano Performance 2020/2022 con le quali sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato per l'anno 2018 del gruppo Comune di Sernaglia della Battaglia;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

UDITA la relazione del Sindaco e i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione (**allegato sub. b**);

CON votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

presenti n. 13

votanti n. 13

favorevoli 9

contrari 0

astenuiti 4 (Grotto, Marsura, Rosada e Botton)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** quanto in premessa espresso quale parte integrante del dispositivo;
- 2) **DI CONFERMARE** l'indirizzo di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2019 in merito all'attività di liquidazione della ex Farmacia Comunale Falzè di Piave;
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** affinché si autorizzi il liquidatore a regolare, mediante opportuna convenzione transattiva, i rapporti controversi con il socio di minoranza, si addivenga quanto prima alla chiusura dell'attività liquidatoria della Farmacia Comunale di Falzè, si provveda alla chiusura della società e alla conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'approvazione del presente atto sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- 5) **DI INVIARE** la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante l'applicativo Con.Te;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
 - presenti n. 13
 - votanti n. 13
 - favorevoli 9
 - contrari 0
 - astenuiti 4 (Grotto, Marsura, Rosada e Botton)

OGGETTO	LINEE DI INDIRIZZO RIFERITE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' LIQUIDATORIA DELLA FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
VILLANOVA MIRCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VALERIO ELENA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso

Verbale n. 13 del 22.09.2020

**OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NR. 42 DEL 14-09-2020**

Il sottoscritto dott. Ruggero Pirolo, Revisore dei Conti del Comune di Sernaglia della Battaglia nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2018,

- esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 14-09-2020 con cui viene confermata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2019 e viene dato indirizzo di autorizzare il Liquidatore della Farmacia Comunale di Falzè a regolare, mediante opportuna convenzione transattiva, i rapporti controversi con il Socio di minoranza, al fine di addivenire tempestivamente alla chiusura dell'attività liquidatoria;
- alla luce dell'informativa prodotta dal Liquidatore stesso in merito al potenziale defatigante contenzioso nei confronti del Socio di minoranza, contenzioso che presenterebbe comunque l'alea del giudizio con le conseguenti incertezze, viste le premesse, e foriero di ulteriori gravami anche per l'inevitabile prolungarsi della procedura di liquidazione;
- ritenuto che vi sia prudente convenienza nell'accettazione dell'indicazione del Liquidatore;
- preso atto infine dell'acquisizione dei pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di delibera;

esprime parere

favorevole

alla proposta della deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Sernaglia della Battaglia, 22.09.2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Ruggero Pirolo

Allegato b) deliberazione n° 31 C.C. in data 28.09.2020

LINEE DI INDIRIZZO RIFERITE ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA' LIQUIDATORIA DELLA FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE.

SINDACO:

Faccio una breve premessa. Allora come ricorderete con la deliberazione del Consiglio Comunale nel 2002 ancora il Comune ha esercitato la prelazione per la gestione di una farmacia comunale a Falzè di Piave, istituita con provvedimento della Direzione regionale Programmazione sociosanitaria. Con successiva deliberazione consiliare, nel 2003, è stata individuata quale modalità di gestione della nuova farmacia, l'affidamento ad una società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria comunale regolata dalle norme di diritto privato come ogni altra società di natura privata.

La società partecipata Farmacia Comunale Falzè di Piave srl è stata così costituita nel 2004 tra il Comune di Sernaglia della Battaglia e il socio privato individuato in esito da apposita procedura di gara. In base all'atto costitutivo il Comune detiene una quota del 52% del capitale e il farmacista socio operativo di minoranza con prestazioni accessorie il restante 48%.

Sempre nel 2004 è stata affidata alla società la gestione del servizio di Farmacia Comunale sottoscrivendo un apposito contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune e appunto la Farmacia Comunale di Falzè. Contratto che prevedeva la gestione della farmacia per la durata di dieci anni.

Nel 2014 poi con apposita delibera di Consiglio è stato disposto di prorogare sino alla data del 31.12.2015 l'affidamento alla Società Farmacia Comunale Falzè di Piave Srl della gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Sernaglia.

Sempre nel 2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente e indirettamente possedute dal Comune e sempre nel 2015 con delibera di Consiglio è stato approvato un atto di indirizzo per l'attuazione delle previsioni del Piano operativo per quanto concerne le previsioni specifiche inerenti la società Farmacia Comunale Falzè di Piave srl.

In particolare si prevedevano tra l'altro alcune azioni, ossia individuare la concessione di un servizio quale modalità di gestione della farmacia comunale, autorizzare il Sindaco in sede assembleare a porre in liquidazione la società Farmacia Comunale, dare mandato alla Giunta di stabilire l'importo del canone annuo di concessione a bando di gara e di stabilire in 20 anni la durata della concessione.

Nel 2015 l'Assemblea dei soci della società Farmacia Comunale di Falzè di Piave srl ha deliberato lo scioglimento volontario della società e la sua messa in liquidazione e ha deliberato anche di autorizzare il mantenimento in esercizio della farmacia per il periodo della liquidazione e fino all'assegnazione della nuova gestione.

A marzo 2016 si è provveduto appunto all'aggiudicazione definitiva del servizio. Sulla scorta di queste premesse, considerata la comunicazione del liquidatore di essere nella fase finale dell'attività di liquidazione, ivi compreso anche la proposta di addivenire ad una convenzione transattiva per poter procedere alla chiusura della società e alla conseguente cancellazione dal Registro delle imprese; considerato che compete esclusivamente all'Assemblea dei Soci, il potere di deliberare sia il provvedimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio di tale azione, sia anche la transazione, si sottopone appunto questa sera al Consiglio Comunale la conferma dell'indirizzo dato con la deliberazione di Consiglio Comunale 99 già del 28 dicembre 2019, che è l'ultima delibera di ricognizione delle partecipate in cui si ribadiva l'attività liquidatoria in corso, e in particolare si intende dare pieno mandato al liquidatore, affinché addivenga ad un accordo transattivo in equilibrio tra le parti regolando i rapporti controversi con il socio di minoranza al fine, appunto, di addivenire tempestivamente alla chiusura dell'attività liquidatoria che ormai si protrae da tempo.

Se ci sono interventi... Allora si propone di deliberare..
Prego Consigliere.

CONS. GROTTO:

Non è un vero e proprio intervento, anticipo già che ci asterremo su questa deliberazione. Innanzitutto vedo che la delibera, come al solito, diciamo ha un oggetto soft "Linee di indirizzo", poi se andiamo al deliberato mi pare che i contenuti sono ben diversi perché "si delibera di approvare quanto in premessa", vorrei capire tra l'altro qual è la premessa, visto che non si dice mai "premessato" da nessuna parte e si richiamano norme, fatti, documenti e situazioni pregresse.

Tra l'altro poi nel primo "visto" e "richiamato" c'è un 2105 che è un anno che probabilmente non vedremo nessuno, ma insomma correggiamo l'errore. Ecco io chiederei, senza entrare troppo nel merito, perché la vicenda, se leggiamo anche il parere del Revisore in qualche maniera ha una sua linea tracciata. Quindi non vorrei andare, come dire, a mettere il dito nella piaga, proprio perché questa è una situazione anche un po' particolare.

Però vorrei esplicitasse, Sindaco, la differenza, al di là che non so quale sia la premessa, magari mi date lumi, non so se siano le delibere che approvate, quelle già approvate, se siano i dati "atto" che approvate o se siano... quello che dice il liquidatore, quali sono le premesse, Sindaco, che si vanno ad approvare, il punto 1..

Qui torniamo sempre al solito discorso, abbiamo dei documenti importanti che vengono scritti male, ma questo non importa perché riguarda solo i formalismi, poi le mandiamo in giro per il mondo e ci sono situazioni di conflitto.

Mi piacerebbe sapere che cosa cambia nel momento in cui diciamo "di confermare l'indirizzo di cui alla delibera 28.12.19" e di nuovo "di dare indirizzo affinché si autorizzi il liquidatore,

ecc. ecc." Qual è il passaggio che ci aiuta a capire qual è il primo indirizzo e qual è il secondo? Che cosa stiamo dicendo, che cosa stiamo deliberando in questo caso?

Perché interviene il Consiglio Comunale, Segretario, perché è una delibera un po' particolare questa, senza polemiche.

SINDACO:

Per riguarda le premesse, le premesse sono quelle dove c'è il "richiamato", che è quindi la prima pagina della delibera sostanzialmente.

Per quanto riguarda l'atto di indirizzo è per dare pieni poteri al liquidatore per arrivare, cosa che prima probabilmente non era così, per arrivare alla possibilità al liquidatore di autorizzarlo ad una transazione, appunto una convenzione transattiva che regoli i rapporti controversi con il socio di minoranza.

CONS. GROTTO:

Sì, lei usa il condizionale, quindi magari non è sicuro neanche di quello che mi sta dicendo. Torno a dire, quando scrivete "premessa" scrivete premessa non scrivete "richiamate", perché le richiamate norme sono norme. E quando fate voi le premesse vuol dire che ci dite quali sono i preamboli e le motivazioni per arrivare alla delibera, cioè il dispositivo.

Scusate ma, saremo anche formali, però chi legge quando dice le premesse sono queste e non quelle che adesso magari il Sindaco, arrampicandosi qua e là ha provato a dirci. Quelle non sono le premesse. Soprattutto quando mi dice "le richiamate" perché l'art. 3 della legge 267, l'art. 13 della legge 267, l'art. 42 del 267, l'articolo... non so quale del 175, voi mi dite che approvate quei documenti là... Sono leggi dello Stato! Sindaco bisogna studiare di più, questo è il problema, quando si scrivono gli atti questi devono avere un senso. Ma a parte questo torno a dire, lei mi dice "potrebbe"... potrebbe sì, tutto potrebbe... Vedo ancora una volta un documento che affronta un tema spinoso e lo capisco, che ha bisogno di andare avanti perché magari anche il Revisore stimola in questa direzione, perché lo dice espressamente, perché parla di "potenziale defatigante contenzioso nei confronti del socio di minoranza". Ci sta, chi conosce quest'attività trattativa se non voi?! Quindi almeno quando scrivete "ritenuto di esprimere indirizzo, e di dare indirizzo affinché si autorizzi il liquidatore", cioè voi capite che io mi chiedo ancora perché voi avete portato questo documento in Consiglio Comunale?

Sarò anche "zoc".

Qual è il timore? Il timore è che il liquidatore non ha le spalle coperte. Qual è il problema?

SEGRETARIO:

Allora intervengo io perché sostanzialmente ho un po' sollecitato che questa attività transattiva venisse portata a conoscenza anche del Consiglio Comunale. Perché? Perché chiaramente la transazione interverrà anche nei rapporti patrimoniali, e quindi in maniera anche indiretta questa attività inciderà sul patrimonio del Comune

di Sernaglia della Battaglia. Allora sarebbe stato, secondo me, non troppo ortodosso arrivare direttamente alla revisione ordinaria delle partecipate a dicembre dicendo "abbiamo fatto tutto". E questa è stata la chiusura.

Proprio perché quello che andrà a incidere sarà il patrimonio dell'Ente che è competenza, competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

Allora quando nel... se non erro nel 2015 era stato dato mandato al liquidatore di intervenire per la chiusura, quei poteri erano poteri, diciamo così, chiamiamoli generali di fare, di arrivare a delle conclusioni, di tirare delle somme, però non si era arrivati al ragionamento di una transazione, che è un'attività un po' - diciamo così - forse più particolare che una chiusura, una liquidazione di chiusura normale. Ecco perché io ho voluto che il Consiglio Comunale intervenisse anche in maniera diciamo così informata, perché il Consigliere Comunale ha un potere sulle partecipate che è di controllo assoluto. E, quindi, è per questo che dev'essere anche informato di quello che succede, non a posteriori, quindi a cose fatte, ma può intervenire anche nel mentre.

CONS. GROTTO:

Sì Segretario, io la ringrazio anche del riguardo nei confronti dei Consiglieri Comunali che devono essere informati. È chiaro però che quando io fossi un Consigliere che vota favorevolmente do il mio consenso, do un consenso a che cosa? Alla cieca, perché io non conosco l'ipotesi della transazione.

Quindi si dice "andate pure avanti, poi prendo io la decisione", io chi? Io Giunta, io Sindaco, io Liquidatore? Sarò io che deciderò se la transazione è congrua e adeguata. Certo magari risponde anche all'esigenza esposta dal Revisore del Conto, come dire "cercate di chiudere perché non sappiamo come va a finire". Però è un'informativa, questa, di fatto, Segretario ecco perché io insisto nella forma, questa poteva essere sì come ha detto giustamente un'informativa al Consiglio "guardate che noi andiamo lì", ma l'indirizzo io dicevo prima l'avete già dato il 28.12.2019.

Adesso che cosa diamo di indirizzo se comunque l'attività trattativa non la conosce nessuno? Andiamo solo a confermare, lasciamo stare i preamboli che approviamo le leggi dello Stato, Sindaco, non approviamo noi le leggi dello Stato. Però, come dire, rimango così... un po' di fumo e basta. Grazie.

SINDACO:

Prego Consigliere.

CONS. ROSADA:

Abbiamo capito tutti la spiegazione del Segretario e la ringrazio anch'io, però effettivamente noi dovremmo dare un indirizzo ad autorizzare il liquidatore a fare che cosa? Non abbiamo neanche un range tra un minimo e un massimo. Se lei mi dice che è importante che questo Consiglio sappia a che cosa dà approvazione francamente

io credo che noi non siamo stati posti in grado di avere informazioni corrette e sufficienti per poter dare un'approvazione di un indirizzo di questo tipo, perché un indirizzo io non lo vedo.

SINDACO:

Se non ci sono altri interventi si propone di deliberare appunto affinché si autorizzi il liquidatore a regolare mediante opportuna convenzione transattiva i rapporti controversi con il socio di minoranza, si addivenga quanto prima alla chiusura dell'attività liquidatoria della farmacia comunale di Falzè, e si provveda alla chiusura della società e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.

Quanti voti favorevoli? Quanti voti contrari? Quanti astenuti?

SINDACO:

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera.